

Regolamento per la prevenzione e il contrasto dei conflitti d'interessi

Art. 1 (Principi generali)

1. Il presente regolamento, ad integrazione della parte generale e speciale del Modello organizzativo di gestione e nell'allegato Codice etico e del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza, è volto a salvaguardare il corretto perseguimento dei fini aziendali, secondo i principi di efficienza, efficacia, imparzialità e buon andamento, evitando l'interferenza di interessi altri rispetto a quelli dell'Azienda stessa.

Art. 2 (Definizione)

1. Si realizza un conflitto d'interessi quando uno dei destinatari del presente regolamento ha o rappresenta, anche occasionalmente, un interesse privato che può interferire o interferisce con gli interessi dell'Azienda o che comunque può compromettere o compromette il corretto esercizio delle proprie funzioni nell'esclusivo interesse dell'Azienda stessa.

2. Si considera interesse privato rilevante ai sensi del comma 1 anche quello del coniuge, della persona unita civilmente o comunque stabilmente convivente, dei parenti o degli affini fino al terzo grado, anche del convivente, del socio in società non quotate o in associazioni professionali.

Art.3 (Destinatari)

1. Sono destinatari del presente regolamento:

- i componenti del Consiglio di amministrazione o l'Amministratore unico;
- i componenti del Collegio sindacale;
- il direttore generale, ove previsto;
- i dirigenti;
- il personale dipendente, quando responsabile di specifiche funzioni o comunque dotato di un margine di discrezionalità nell'esercizio delle stesse;
- i professionisti e collaboratori esterni, nell'esercizio delle attività loro commissionate;
- i responsabili unici dei procedimenti di acquisizione di lavori, servizi e forniture;
- il responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- i componenti dell'Organismo di Vigilanza.

Art. 4 (Organizzazione dell'Azienda)

1. L'Azienda è dotata di un Modello organizzativo di gestione e di un allegato Codice etico, oltre che del Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza. Essa prevede quindi un Organismo di Vigilanza e un Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, che, nell'esercizio delle loro competenze, assicurano che i destinatari non agiscano in conflitto d'interessi.

2. L'Azienda è organizzata in modo tale da consentire una chiara individuazione dei ruoli e delle responsabilità in relazione alle diverse attività svolte. Essa assicura la tracciabilità dei processi di assunzione delle diverse decisioni, assicurando la piena trasparenza.

3. L'Azienda, nell'affidamento di servizi e forniture, come eventualmente di lavori, nonché in sede di negoziazione dei contratti, si attiene scrupolosamente alla normativa vigente, favorendo la massima trasparenza e vigilando scrupolosamente sull'assenza di conflitti d'interessi ai sensi della normativa generale e di quella aziendale, anche con particolare riferimento al presente regolamento.

4. In ogni caso, l'Azienda è impegnata nel garantire l'utilizzo più efficiente delle risorse e il loro impiego in assenza di conflitti d'interessi.

Art. 5 (Astensione)

1. I destinatari del presente regolamento, nell'esercizio delle loro funzioni, perseguono e curano esclusivamente l'interesse dell'Azienda e devono astenersi in presenza di qualunque situazione anche solo potenziale di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 2, procedendo con la relativa segnalazione all'Organo amministrativo, ovvero al Collegio Sindacale e all'OdV. Devono altresì astenersi dal sollecitare altri destinatari dall'intervenire a tutelare propri interessi.

2. Nel caso in cui i destinatari dubitino di trovarsi in una situazione anche solo potenziale di conflitto di interessi, ne danno comunque immediatamente comunicazione all'Organo amministrativo ovvero al Collegio Sindacale e all'OdV, astenendosi, nel frattempo, dall'agire.

3. L'Organo amministrativo provvede alla sostituzione della persona che si trova in situazione di conflitto d'interessi con altra risorsa umana disponibile all'interno dell'azienda.

Art.6 (Dichiarazioni)

1. All'assunzione delle funzioni, ciascun destinatario sottoscrive, sotto la propria responsabilità, una dichiarazione con cui afferma di non versare, allo stato, per quanto a sua conoscenza, in una situazione di conflitto d'interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento oppure segnala gli eventuali conflitti d'interessi, anche potenziali, discendenti da rapporti di collaborazione con soggetti privati, dall'appartenenza a organizzazioni e/o associazioni a cui il dipendente aderisce o appartiene e i cui ambiti di interessi possono interferire con lo svolgimento dei compiti assegnati dall'Azienda. In ogni caso, ciascun destinatario si impegna a procedere alla tempestiva segnalazione agli organi competenti in tutti i casi in cui il conflitto d'interessi, anche potenziale, possa successivamente emergere, fermo restando, in tal caso, l'obbligo di astenersi dall'agire.

2. Il modello di dichiarazione è allegato al presente regolamento.

3. Tutte le dichiarazioni di cui al presente articolo sono inviate all'organo di amministrazione e raccolte in apposito registro, conservato a cura dell'Organismo di vigilanza.

Art.7

(Relazioni che determinano conflitto d'interessi)

1. Fermo restando quanto previsto all'art. 2 del presente regolamento, possono dare luogo a conflitto d'interessi, in particolare:
 - gli scambi di doni, ospitalità o altre utilità, salvo quelli consentiti in via d'eccezione, secondo quanto stabilito in apposito regolamento;
 - i rapporti di debito/credito;
 - le partecipazioni in società o associazioni ed i rapporti tra soci;
 - le relazioni di coniugio, unione civile, stabile convivenza, parentela o affinità entro il terzo grado;
 - le relazioni professionali;
 - l'impegno per il successivo impiego o conferimento di prestazioni professionali.

Art. 8

(Divieto di accettazione di incarichi esterni)

1. I destinatari non accettano incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto, nel biennio precedente all'anno di riferimento, un interesse economico significativo in decisioni o attività dell'Azienda.
2. Al fine di evitare conflitti d'interessi i destinatari non possono ricoprire cariche o incarichi di qualunque genere (Amministratore, Sindaco, Revisore, Consulente) presso chi intrattiene rapporti contrattuali con l'Azienda o presso destinatari delle attività che l'Azienda compie in supporto al Socio.

Art. 9

(Sanzioni)

1. Chi, in violazione delle disposizioni del presente regolamento, abbia agito in conflitto d'interessi è soggetto alle sanzioni previste dal Sistema sanzionatorio compreso nel Modello di organizzazione e gestione, secondo la tipologia e la gravità del fatto compiuto, ferme restando le altre conseguenze di ordine civile, penale, amministrativo previste dall'ordinamento.